

Scheda per la stampa

“LA CONTINUITÀ DEGLI AFFETTI NELL’AFFIDO FAMILIARE”

Le raccomandazioni dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza

Le testimonianze e i dati raccolti nel documento proposta “La continuità degli affetti nell’affido familiare” presentato oggi a Roma hanno fatto emergere l’esistenza di diverse interpretazioni e la mancanza di prassi uniformi rispetto all’attuazione della legge n. 173 del 2015. Allo stesso tempo, l’attività di analisi e approfondimento condotta dal gruppo di lavoro ha generato molte riflessioni rispetto ai modi in cui ovviare ad alcune criticità e migliorare il sistema. Da qui l’esigenza, per l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, di stimolare comportamenti virtuosi e prassi omogenee in ambito nazionale attraverso una serie di raccomandazioni destinate alle istituzioni, agli ordini professionali, alle autorità giudiziarie e agli altri attori del sistema.

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza raccomanda

ai servizi sociali competenti:

- di preparare le famiglie affidatarie ad un percorso di accoglienza ampio, flessibile e in grado di adattarsi alle possibili evoluzioni della situazione del minore;
- di effettuare prognosi tempestive sulla recuperabilità delle situazioni familiari e predisporre progetti di affidamento che tengano conto di ciò e che siano dettagliati e attenti alle peculiari esigenze del minore;
- di informare gli affidatari sui diritti loro riconosciuti dalla legge n. 173 del 2015, con particolare riguardo alla possibilità: di adottare il minore in affidamento, se dichiarato adottabile e qualora ne ricorrano i presupposti; di essere convocati dal giudice competente e di poter presentare memorie scritte; di potersi avvalere, nel rapporto con i servizi, di un’associazione da loro scelta e di farsi supportare dalla medesima associazione nel percorso del passaggio del minore da loro accolto verso una diversa collocazione;
- di programmare passaggi graduali della persona di minore età in quella che diventerà la sua famiglia adottiva tenendo in considerazione la situazione specifica del minore;
- di proporre al giudice competente, in vista della conclusione dell’affidamento, indicazioni sul mantenimento delle relazioni socio affettive consolidate, motivandone le ragioni e, in caso di proposta di mantenimento, precisando anche le modalità;
- di monitorare la situazione personale e familiare della persona di minore età e di predisporre relazioni di aggiornamento da inviare al giudice competente, nel caso in cui il minore rientri nella famiglia di origine;

al Consiglio Nazionale Ordini assistenti sociali (CNOAS):

- di favorire attraverso l'adozione di specifiche azioni, tra cui anche l'organizzazione di attività formative, la realizzazione delle raccomandazioni destinate ai servizi sociali competenti

all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI):

- di favorire attraverso l'adozione di specifiche azioni, tra cui anche l'organizzazione di attività formative, la realizzazione delle raccomandazioni destinate ai servizi sociali competenti

alle Autorità giudiziarie:

- di individuare la collocazione più idonea a garantire al minore in affidamento la continuità delle relazioni socio affettive e ad evitare collocazioni plurime;
- di informare gli affidatari in merito alla possibilità loro riconosciuta dalla legge n. 173 del 2015 di poter adottare il minore in affidamento, se dichiarato adottabile e qualora ne ricorrano i presupposti, e di poter presentare memorie scritte, quando sono convocati dal giudice;
- di definire procedure standard per la convocazione in giudizio dell'affidatario o della famiglia collocataria e per il deposito delle eventuali memorie da parte degli stessi; tali procedure dovranno essere idonee a garantire la tutela della riservatezza e del loro anonimato, nei casi in cui l'identità degli stessi non deve essere resa nota;
- di realizzare il previsto ascolto del minore nelle forme e nei modi più adatti, garantendo l'adeguata assistenza affettiva e psicologica;
- di prevedere, nel provvedimento di cessazione dell'affido, indicazioni sulla continuità delle relazioni socio affettive consolidate nel corso dell'affidamento;
- di dare compiuta attuazione alla legge n. 173 del 2015, nella parte in cui prevede che l'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato

al Ministero della giustizia:

- di implementare e uniformare i sistemi informativi già in uso nei tribunali per realizzare un sistema di monitoraggio alla fonte, che consenta di avere dati certi e comparabili su tutto il territorio nazionale al fine di poter valutare lo stato di attuazione della legge n. 173 del 2015.

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza continuerà a monitorare lo stato di attuazione della legge n. 173 del 2015.